

Prot. 0025 Circolare
Sindacale
Tributi

Roma, 17 gennaio 2005

Alle IMPRESE ASSOCIATE

Legge finanziaria 2005 - IRPEF - Deduzioni per carichi familiari - Nuove aliquote e scaglioni di reddito

La legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”, pubblicata nel S.O. n. 192 alla G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004, introduce significative modifiche al regime dell'imposizione del reddito delle persone fisiche, realizzando il secondo modulo di riforma dell'IRPEF secondo i criteri contenuti nella legge delega 7 aprile 2003, n. 80.

In particolare, gli interventi disposti dai commi da 349 a 353 dell'articolo unico della citata legge finanziaria riguardano la nuova tabella degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote, nonché la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari.

Facendo seguito al Prot. 13 del 7 gennaio u.s., con il quale abbiamo comunicato la permanenza, anche per l'anno 2005, del limite di € 3.165,2 di non concorrenza dei contributi di assistenza sanitaria alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ci soffermiamo con la presente circolare sulle novità riguardanti il reddito di lavoro dipendente e gli annessi obblighi dei sostituti, oggetto di commento da parte dell'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2 del 3 gennaio u.s., facendo riserva di tornare sulle altre tematiche che assumono particolare rilievo per le imprese del settore.

Si tratta, dunque, di misure che fanno seguito al primo modulo di riforma dell'IRPEF, caratterizzato dalla cosiddetta *no tax area* (consistente in deduzioni dal reddito formulate in modo da assicurare la progressività dell'imposizione) introdotta dall'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (cfr. nostre circolari nn. 35 e 64, rispettivamente del 5 febbraio e del 18 marzo 2003).

1. Deduzione per oneri familiari

L'intervento recato dal comma 349 dell'articolo unico della legge finanziaria sull'art. 13 del TUIR - rinumerato in art. 12 - ha trasformato le detrazioni per carichi di famiglia in "Deduzioni per oneri di famiglia", così articolate:

- € 2.900,00, per ciascun figlio, nonché per ogni persona indicata nell'art. 433 del codice civile convivente con il contribuente;
- € 3.200,00, per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

La deduzione spettante per i figli a carico viene incrementata fino a € 3.700,00 in relazione a situazioni particolari (età inferiore a tre anni, mancanza del coniuge, handicap, ecc.).

Va opportunamente osservato che si tratta di importi "teorici", che devono cioè essere determinati in funzione del reddito complessivo, attraverso un calcolo analogo a quello previsto dall'art. 11 del TUIR ai fini della *no tax area*.

Per effetto di tale nuova disposizione, la base imponibile dell'IRPEF è ora determinata tenendo conto, oltreché della *no tax area*, calcolata con i meccanismi già previsti, anche della deduzione per oneri familiari di cui al nuovo art. 12 del TUIR.

Occorre precisare che la legge finanziaria non ha modificato il limite di reddito per qualificare il familiare a carico, che resta pertanto fissato in € 2.840,51 annui, tenendo in considerazione il reddito del familiare al lordo sia della deduzione ai fini della *no tax area* sia, come ora chiarito dalla citata circolare n. 2/E dell'Agenzia, della nuova deduzione per oneri di famiglia.

Sebbene l'art. 12 del TUIR non contenga, contrariamente al previgente art. 13 in materia di detrazioni per familiari a carico, alcuna indicazione in merito all'attribuzione della deduzione per i figli a carico, la circolare n. 2/E precisa opportunamente che la deduzione in parola – cioè l'importo teoricamente spettante di € 2.900,00 eventualmente incrementato in presenza di particolari condizioni – deve essere ripartita fra coloro che ne hanno diritto, e che sulla base di tale suddivisione occorre impostare il calcolo.

In particolare, il comma 4-ter dell'art. 12 del TUIR in esame prevede l'attribuzione della deduzione in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare di € 78.000,00, assunto al lordo della deduzione teoricamente spettante (eventualmente già suddivisa in funzione della quota relativa ai figli a carico) nonché degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 78.000,00.

La deduzione

- spetta per intero se il rapporto è almeno pari all'unità;
- compete in proporzione alle prime quattro cifre decimali se il rapporto è compreso fra zero e 1;
- non compete se il rapporto è inferiore o uguale a zero.

Vale la pena di osservare che il comma 4-bis dell'art. 12 contempla un'ulteriore fattispecie di deduzione riservata ai contribuenti che sostengono oneri per spese documentate per addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Tale deduzione viene accordata anche nelle ipotesi in cui le spese siano sostenute nell'interesse delle persone di cui all'art. 433 del codice civile, ancorché esse non risultino a carico.

L'ammontare effettivo della deduzione, di importo teorico pari a € 1.820,00, va determinato anche esso in misura corrispondente al rapporto sopra descritto.

E' appena il caso di rilevare che la disposizione in commento non interferisce sulla disciplina dei premi di assicurazione per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per i quali resta confermata la detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. f), del TUIR nei limiti del plafond di € 1.221,14, cui concorrono, come è noto, i premi per le assicurazioni sulla vita di durata non inferiore a 5 anni stipulati o rinnovati anteriormente al 1° gennaio 2001 e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Per quanto riguarda il *calcolo* delle deduzioni spettanti ai sensi degli artt. 11 e 12 del TUIR, la circolare n. 2/E dell'Agenzia chiarisce che occorre procedere *separatamente* alla determinazione della deduzione ai fini della *no-tax area* e di quella spettante per gli oneri di famiglia, per poi dedurre congiuntamente i rispettivi importi dal reddito complessivo.

La circolare, nel segnalare che l'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato riformulato dal comma 353 dell'art. 1 della legge finanziaria per tenere conto della nuova deduzione per oneri di famiglia e della soppressione delle detrazioni per carichi di famiglia e delle *altre detrazioni* spettanti in presenza di redditi di lavoro, di taluni redditi assimilati, di redditi di lavoro autonomo e di impresa minore in funzione di determinati livelli di reddito complessivo (disposte dai previgenti artt. 13 e 14 del TUIR), si sofferma sui conseguenti adempimenti che i sostituti d'imposta devono porre in essere per dare applicazione alla nuova normativa fin dal primo periodo di paga del 2005.

In analogia a quanto già affermato nella circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003 a proposito dell'introduzione della *no-tax area*, l'Agenzia precisa che il sostituto, in occasione dell'effettuazione delle ritenute sulle mensilità aggiuntive, non deve attribuire né la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione né la nuova deduzione per oneri di famiglia, ma dovrà comunque tenere conto delle mensilità aggiuntive ai fini della determinazione del reddito complessivo rilevante per il calcolo di entrambe le deduzioni.

Il sostituto, inoltre, ai fini dell'attribuzione delle deduzioni in parola, ne subordina il riconoscimento alle stesse condizioni previste per l'attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia di cui al previgente art. 13 del TUIR; conseguentemente, ove non vi siano state nuove indicazioni da parte del dipendente in relazione alla situazione familiare sulla base della quale sono state attribuite le detrazioni per carichi familiari nel 2004, il sostituto può utilizzare i medesimi dati già comunicatigli in precedenza.

Come di consueto, allo scopo di evitare conguagli onerosi per il dipendente, l'Agenzia suggerisce che quest'ultimo comunichi al sostituto l'ammontare presunto del reddito complessivo. In presenza di redditi la cui entità è tale da ridurre o annullare le deduzioni di cui trattasi, il dipendente può richiedere al sostituto di non procedere all'applicazione delle deduzioni stesse.

In assenza di comunicazioni da parte del percipiente in ordine al presumibile reddito complessivo, il sostituto considererà quale reddito complessivo quello da lui corrisposto nel corso dell'anno.

Infine, in analogia a quanto già chiarito nella circolare n. 15/E del 5 marzo 2003, l'Agenzia ribadisce che il sostituto, in presenza di variazione delle retribuzioni nel corso del periodo d'imposta, deve rideterminare la deduzione sulla base del nuovo reddito complessivo e adeguare le ritenute a decorrere dal primo periodo di paga a partire dal quale risulta modificata la retribuzione.

Nel caso di rapporti di durata inferiore all'anno il sostituto può chiedere al sostituto di veder riconosciuta la deduzione per oneri di famiglia per l'intero periodo d'imposta, come peraltro già accade per la deduzione base di € 3.000 ai fini della *no tax area*.

La deduzione per oneri di famiglia e, ovviamente, le connesse modalità di calcolo, trovano applicazione anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, fra i quali, lo ricordiamo, rientrano le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 50, comma 1, lett. h-bis), del TUIR comunque erogate.

Peraltro, è presumibile che l'eventualità di attribuire tale deduzione in relazione alla corresponsione dei predetti redditi sia circoscritta a casi limitati, considerato che, di norma, la richiesta di attribuzione della deduzione per oneri familiari sarà indirizzata non alla forma pensionistica complementare (o, per le forme pensionistiche individuali, all'assicuratore) ma all'ente pensionistico di appartenenza ai fini del regime obbligatorio.

E' appena il caso di aggiungere, infine, che la deduzione per oneri di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR non spetta relativamente ai redditi soggetti al regime della tassazione separata, in quanto, come si è rilevato, essa viene calcolata in funzione del reddito complessivo.

2. Nuove aliquote e scaglioni di reddito ai fini IRPEF

Come già anticipato in premessa, la legge finanziaria ha modificato la tabella degli scaglioni di reddito ai fini dell'IRPEF provvedendo contestualmente alla revisione delle aliquote (cfr. i commi 349, lett. c), e 350 dell'art. 1).

A tal fine, le disposizioni concernenti le aliquote e gli scaglioni di reddito, in precedenza riportate nell'art. 12, sono state trasferite nell'art. 13 del TUIR che nel testo previgente, come già rilevato, conteneva l'elencazione delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia.

In tal modo viene creata una sequenza in base alla quale gli artt. 11 e 12 del TUIR disciplinano, rispettivamente, la *no-tax area* e la deduzione per oneri familiari, mentre

l'art. 13 stabilisce le modalità di determinazione dell'IRPEF; l'art. 14 viene invece soppresso non avendo più rilievo le menzionate altre detrazioni.

La revisione degli scaglioni IRPEF introdotta con l'art. 13 del TUIR si articola in tre fasce reddituali (fino a € 26.000,00; oltre € 26.000,00 fino a € 33.500,00 e oltre € 33.500,00), in corrispondenza delle quali sono applicabili, dal 1° gennaio 2005, tre aliquote: 23, 33 e 39 per cento.

La riduzione del numero delle aliquote si pone quindi quale tendenziale avvicinamento all'attuazione del citato principio di delega di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 80 del 2003.

Peraltro, il comma 350 dell'articolo unico della legge finanziaria qui in esame introduce un contributo di solidarietà pari al 4 per cento sulla parte di reddito imponibile eccedente l'importo di € 100.000,00.

Ancorché la norma configuri tale prelievo quale contributo aggiuntivo rispetto all'aliquota relativa allo scaglione più elevato, e quindi di un prelievo che non viene contemplato dall'art. 13 del TUIR, il comma 350 stabilisce che per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Trattasi, a tutta evidenza, di un prelievo che risponde a finalità perequative e in merito al quale la circolare n. 2/E dell'Agenzia afferma, al fine di dissipare ogni dubbio, che il contributo in questione “va interpretato e gestito a tutti gli effetti come un'ulteriore aliquota d'imposta”.

Ciò comporta talune ovvie conseguenze ai fini della determinazione del carico impositivo IRPEF, come ad esempio l'inclusione del contributo di solidarietà fra le ritenute da operare dal sostituto nei confronti dei lavoratori dipendenti e la considerazione dello stesso nell'ammontare dell'imposta sul quale possono essere fatte valere, in sede di conguaglio, eventuali detrazioni spettanti a norma dell'art. 15 del TUIR per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute ovvero per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi o regolamenti aziendali (cfr. art. 23, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973). E' il caso, ad esempio, delle erogazioni aventi ad oggetto premi di assicurazione ovvero rimborsi di spese sanitarie che beneficiano della detrazione d'imposta del 19 per cento, alle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, lettere c) ed f), del TUIR.

La gestione del contributo del 4 per cento alla stregua di “un'ulteriore aliquota” ai fini dell'IRPEF comporta altresì che lo stesso rileva ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare sul TFR e sulle prestazioni di previdenza complementare, soggette al regime della tassazione separata, ai sensi degli artt. 19 e 20 del TUIR.

Resta inteso che anche le prestazioni pensionistiche erogate dalle forme pensionistiche in forma periodica, così come i riscatti “volontari” di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 124 del 1993 diversi da quelli esercitati a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, entrambe fattispecie soggette a tassazione ordinaria, sono del pari

interessate dal contributo in parola per la quota di prestazione imponibile che eccede il menzionato importo annuo di € 100.000,00.

3. Arretrati di lavoro dipendente

Un'annotazione a parte meritano gli arretrati di lavoro dipendente, di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR, rispetto ai quali, come si ricorderà (cfr. nostra circolare 74 del 26 marzo 2004), era stato introdotto dalla legge n. 289 del 2002 un regime transitorio di applicazione delle aliquote e degli scaglioni vigenti nel 2002, senza tener conto della *no-tax area*.

In sostanza, per gli arretrati corrisposti nel 2004, da tassare separatamente in base al reddito medio del percipiente nel biennio 2002-2003, gli effetti della precedente revisione delle aliquote e degli scaglioni, disposta dalla citata legge n. 289 del 2002, erano stati differiti al 1° gennaio del corrente anno.

La revisione da ultimo disposta dalla legge finanziaria per il 2005 viene dunque a sovrapporsi alla disposizione recata dalla legge n. 289, e rende direttamente applicabile agli arretrati erogati nel 2005 le aliquote e gli scaglioni sopra descritti ai fini del calcolo dell'aliquota media riferita al reddito del biennio 2003-2004, che va assunto al netto della *no-tax area*.

* * *

Va riferito, da ultimo, che l'art. 1, comma 352, della legge finanziaria prevede una clausola di salvaguardia a tutela dei contribuenti che per effetto del nuovo assetto normativo dovessero subire una tassazione più elevata rispetto a quanto sarebbe risultato dalle disposizioni in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero al 31 dicembre 2004.

A complemento di quanto già previsto dalla richiamata legge n. 289 del 2002 in occasione dell'entrata in vigore del primo modulo di riforma dell'IRPEF, il contribuente può pertanto applicare, in sede di dichiarazione e limitatamente al periodo d'imposta 2005, le disposizioni che comportano un minore carico impositivo rispetto a quello ora introdotto, operando questa volta la scelta fra il sistema vigente al 31 dicembre 2002 e quello applicato fino allo scorso 31 dicembre.

La circolare n. 2/E chiarisce in proposito che con riguardo alla scelta del contribuente il sostituto non è tenuto a porre in essere alcun adempimento né in sede di ritenuta d'acconto né in sede di conguaglio, fatta salva l'ipotesi in cui lo stesso presti l'assistenza fiscale al proprio dipendente.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Rif.: Tributario
Dott. Alessandro Longo
tel. 06 32688620 fax: 06 3210793
e-mail: alessandro.longo@ania.it

IL DIRETTORE GENERALE
Giampaolo Galli